

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2020

DELL'ASSOCIAZIONE LILLIPUT

Il giorno 10 ottobre 2020 si è svolta a Lissone l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Lilliput erano presenti per il Direttivo:

Il Presidente Anna Oggionni

Il Vicepresidente Maria Luisa Comi

Il Tesoriere Matteo Remonti

Il Segretario Norma Bazzocco

Il Consigliere Nicoletta Caldara

Viene nominato Il segretario : Norma Bazzocco

Sono presenti inoltre 10 soci:

Clementina Allevi , Rosaria Amandonico, Claudia Freguglia, Liliana Bazzocco, Giovannina Aresi, Serigne Nyang, Cesare Barbieri Carioni, Carolina Trapattoni, Silvia Leone, Pierina Ceruti.

Dopo ampia e approfondita discussione sono state approvate all'unanimità le seguenti variazioni allo statuto:

Art. 1 , 2° capoverso

L'Associazione Lilliput trasferisce la sede legale in Via Timavo,4 20851 Lissone .

Si modifica lo Statuto in base all'adeguamento previsto ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017.

Ad eccezione delle parti degli articoli e dei commi succitati che sono stati modificati, tutto il resto dello statuto rimane invariato.

Il Segretario

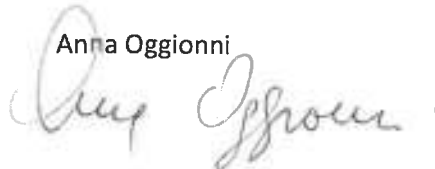
Norma Bazzocco



Lissone 12 ottobre 2020

Il Presidente

Anna Oggionni



Su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Pierluigi Rubini

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 6-11-2020
al N. 2785 Serie 3
ATTO ORIGINALE Esente



TITOLO I

Art. 1

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE

È corrente l'Associazione di Volontariato dei Genitori della Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Gerardo di Monza denominata "**Lilliput - Organizzazione di Volontariato (o ODV)**".

L'Associazione ha la sede legale in via Timavo 4 20851 Lissone (MB).

L'Associazione ha una durata illimitata.

Art.2

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento per gli stessi.

Eventuali modifiche al presente statuto sono possibili con voto favorevole della maggioranza dei soci in assemblea straordinaria alla quale siano presenti o rappresentati, in prima seduta, almeno la metà più uno degli aventi diritto, e, in seconda seduta almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 3

FINALITÀ GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione persegue una vocazione di solidarietà filantropica e sociale, è apolitica, non confessionale e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione Lilliput può operare in tutte le patologie neonatali e i centri di nascita presenti in regione Lombardia. L'associazione svolge tutte le proprie attività in favore dei neonati, dei genitori di tali neonati, mediante la partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti.

Art. 4

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art.5

In particolare l'associazione si propone di:

- 1) promuovere iniziative volte al miglioramento del benessere del bambino ricoverato e/o dei suoi genitori e, in particolare, di favorire forme di autoaiuto fra genitori, nei termini di aiuto morale, supporto psicologico e ogni tipo di informazione che possa essere utile ai genitori dei bambini ricoverati. A tal fine verrà attivato il "Gruppo di Sostegno" costituito da genitori che hanno già vissuto tale esperienza;
- 2) individuare e promuovere la soluzione di problemi riguardanti i bambini dimessi, nel corso del loro sviluppo, con particolare attenzione alle diverse tipologie di handicap;
- 3) collaborare con il personale del reparto, al fine di raggiungere un clima di fiducia reciproca indispensabile, considerata la delicatezza e la durata delle degenze;
- 4) promuovere iniziative atte a divulgare ed a sostenere l'attività della Unità Operativa di Neonatologia e i centri di nascita, presenti in regione Lombardia, tra la cittadinanza, gli Enti pubblici e privati;
- 5) promuovere attività culturali e scientifiche rivolte prevalentemente ai genitori ed al personale del reparto, al fine di incrementare la conoscenza su tematiche riguardanti il neonato prematuro/patologico e le cure ad egli destinate;
- 6) creare un archivio in cui raccogliere la documentazione specifica in ordine alla casistica del Reparto, agli aspetti clinici, agli aspetti legislativi, nonché diari e ricostruzioni personali di esperienze da utilizzare come fonte di informazione e conoscenza utile ai genitori e a quanti motivati;

- 7) sostenere la Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale presenti in regione Lombardia attraverso donazioni e raccolte fondi.

Art.6

I soci sono: fondatori, ordinari, onorari.

1) Fondatori

- tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del presente statuto e promosso la costituzione dell'associazione.

2) Ordinari

- tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione, che siano mosse da spirito di solidarietà.

Soci fondatori e soci ordinari perseguono parimenti le finalità dell'associazione.

L'adesione all'associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa di iscrizione fissata annualmente dall'assemblea dei soci.

Il titolo di socio non è trasmissibile.

3) Onorari

- il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari dell'associazione quanti abbiano svolto o svolgano importanti attività riconducibili a quelle previste dagli scopi che l'associazione si propone e che abbiano offerto un sostanziale contributo al raggiungimento degli scopi stessi.

In relazione a quanto sopra essi sono dispensati dal versamento della quota di iscrizione associativa ed annuale.

La nomina a socio onorario è esecutiva dopo l'esplicita accettazione da parte dell'interessato.

Per tutti i soci l'adesione all'associazione implica l'accettazione e l'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le direttive emesse dagli organi dell'associazione.

Art.7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di informazione sugli atti e sui documenti prodotti dall'associazione.

I soci hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione previa autorizzazione da parte del Presidente o del Tesoriere.

I soci hanno diritto di recedere dall'associazione previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

I soci devono svolgere diligentemente la propria attività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e senza pretese di qualsiasi sorta o natura.

Il comportamento verso gli altri soci ed anche verso l'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e nel contempo deve essere improntato a correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

I soci non hanno diritto alcuno sui beni dell'associazione.

Art.8

CASI DI ESCLUSIONE

Il socio che contravviene agli obblighi ed ai doveri previsti dall'art. 5, ultimo comma, e dall'art. 6, settimo comma, dello statuto o che

risulti moroso nel versamento della quota associativa annuale, può essere dichiarato escluso dall'associazione.

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni della persona interessata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio Arbitrale regolato dal successivo art. 24, il quale decide in merito in via definitiva.

Sono dichiarati decaduti dall'associazione anche i soci deceduti.

I soci receduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO II

Art.9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mentre funge da Segretario il Segretario dell'associazione.

In assenza del Presidente e del Vicepresidente dell'associazione, l'assemblea stessa elegge il proprio presidente.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'associazione, o anche altrove nella provincia di Milano, almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata del Presidente o del Tesoriere ed anche su domanda parimenti motivata e controfirmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea viene convocata per:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di

responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.11

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata per mezzo di lettera postale semplice, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione deve inoltre essere indicata la data della seconda convocazione che potrà avere luogo ed essere quindi valida a deliberare, anche nel giorno successivo alla prima.

Art.12

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo diverse disposizioni del presente statuto. Ogni socio non può rappresentare più di quattro altri soci con delega separata per ciascuno di essi. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere conservate tra gli atti dell'associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono essere delegati a rappresentare altri soci.

Art. 13

MODALITÀ E VALIDITÀ DEL VOTO

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si fanno per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti o rappresentati.

Si vota per scheda segreta quando si trattano argomenti che riguardano i componenti del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio il tesoriere non ha diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità di uno o più soci le persone interessate non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono in ogni caso assunte a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, salvo diverse disposizioni del presente statuto.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di dieci, secondo le determinazioni dell'assemblea che procede all'elezione.

Qualora nel corso del suo mandato venisse a mancare un Consigliere, questi potrà essere sostituito dal primo dei non eletti dall'assemblea. In questo caso il subentrante svolgerà la funzione di consigliere a tutti gli effetti e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono scelti fra i soci fondatori e/o ordinari e/ onorari.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; lo sostituisce pure in caso di dimissioni fino alla prossima seduta del Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti del consiglio Direttivo alla scadenza del loro mandato, sono rieleggibili.

Art. 15

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'associazione.

È quindi, fra l'altro, di sua pertinenza:

- a) la gestione dell'associazione comprensiva dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione predisponendo all'uopo, ove opportuno appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'assemblea dei soci e contenute nel programma generale da essa approvato;
- e) coordinare l'attività dell'associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente dell'associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;
- g) deliberare circa l'ammissione e il recesso ovvero l'esclusione dei soci;
- h) convocare l'assemblea dei soci;

- i) indicare la quota associativa d'iscrizione ed annuale, a carico dei soci, da proporre all'assemblea dei soci;
- l) ratificare nella prima seduta e comunque entro il termine di quindici giorni dalla loro emanazione i provvedimenti di propria competenza che eventualmente fossero stati assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m) amministrare il patrimonio dell'associazione decidendo su tutte le questioni che non siano di pertinenza o di competenza dell'assemblea dei soci.
- n) Gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, presso la sede dell'associazione, o altrove in Italia tutte le volte che le circostanze lo esigono o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera semplice, da inviarsi in tempo utile affinché i componenti del Consiglio Direttivo ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità il voto del presidente vale il doppio.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 17

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale dell'associazione stessa.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito, da aziende e da cittadini privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha inoltre le seguenti facoltà:

- a) di girare per lo sconto ad istituti di credito cambiali ed altri effetti di commercio ricevuti;
- b) di stare in causa e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Infine il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti e i contratti sociali, nonché gli assegni di conto corrente ed inoltre sorveglia il buon andamento dell'amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

SEGRETARIO

Il Segretario dell'associazione ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci in conformità della normativa vigente in materia;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) redige i verbali delle assemblee dei soci e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo trascrivendoli negli appositi registri.

Art. 19

TESORIERE

Il tesoriere coadiuva il Presidente relativamente all'organizzazione amministrativa dell'associazione e ha i seguenti compiti:

- a) propone al Consiglio Direttivo lo schema di bilancio;
- b) è a capo del personale dipendente eventualmente in forza all'associazione;
- c) provvede alla regolare tenuta dei registri contabili dell'associazione ed alla conservazione di ogni documentazione;
- d) su delega del Presidente esegue i pagamenti ed accoglie gli introiti;
- e) su delega del Presidente ha la firma sociale dell'associazione e pertanto anche egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da istituti di credito, da aziende e da cittadini privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.

Art. 20

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre medici e due infermiere, scelti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce su richiesta del Consiglio Direttivo consigli, consulenze ed orientamenti su tutte le materie di cui è professionalmente competente; sottopone di sua iniziativa particolari problematiche emergenti ed aiuta il Consiglio Direttivo nell'adozione delle migliori decisioni in campo medico e scientifico per il perseguimento dei fini dell'associazione.

Il parere espresso dal comitato Tecnico Scientifico è obbligatorio ma non vincolante.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Consiglio Direttivo tutte le volte che le circostanze lo richiedano.

Art. 21

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche assunte in seno all'associazione sono da considerarsi gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate o comunque approvate dal Presidente o dal Tesoriere.

TITOLO III

Art. 22

BILANCIO E PATRIMONIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo e con l'ausilio del Tesoriere dell'associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo, da redigersi nell'osservanza delle norme civilistiche e fiscali vigenti in materia, deve evidenziare analiticamente lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite registrati nel corso dell'anno.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro e non approssimativo le possibili entrate e le spese che si prevede di registrare nell'arco della gestione futura.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Le risorse economiche, che formeranno il fondo dell'associazione potranno essere costituite dalle seguenti voci:

- a) quote associative, d'iscrizione e annuali dei soci;
- b) contributi elargiti da privati, dallo Stato, da Enti Pubblici o da Pubbliche Istituzioni;
- c) contributi derivanti da organismi internazionali;
- d) donazioni, lasciti testamentari e non, legati o diritti reali di godimento;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive di carattere marginale;
- g) rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo purché rientranti nella definizione di attività marginale.

La gestione delle risorse economiche è a discrezione del Consiglio Direttivo che, in linea di massima, le utilizzerà per le spese correnti dell'associazione, per le attività di cui all'art. 4 variato del presente Statuto.

Le operazioni finanziarie sono disposte con firma separata del Presidente e/o del Tesoriere.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO IV

Art. 23

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione risponde con i propri beni dei danni dei danni eventualmente causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO V

Art. 24

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'associazione può aver luogo, oltre che per effetto o a seguito di disposizioni di legge, su delibera dell'assemblea dei soci, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in assemblea straordinaria alla quale siano presenti o rappresentati, in prima seduta, almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda seduta, almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di mancanza del raggiungimento del numero legale nei due casi precedenti, potrà essere convocata un'ulteriore assemblea che sarà considerata valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e che potrà deliberare lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole della maggioranza.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

TITOLO VI

Art. 25

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa
espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge, agli usi
e alle consuetudini locali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Monza, il giorno diciannove giugno duemilauno.